

IL TRIBUNALE DI TIVOLI

In attesa di più complete disposizioni ed indicazioni sulle modifiche alla L.Fall. apportate dal D.L. 179/2012 come modificato nella Legge 221/2012;

Considerato che l'art. 93 L.F. prevede, tra l'altro, che : *"I. La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. II. Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, e nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale"*;

ritenuto che tale disposizione imponga un onere di trasmissione che coinvolge la sua stessa modalità di effettuazione ed è tale da impedire ogni modalità alternativa;

ritenuto, quindi, da escludere ogni possibilità diversa di trasmissione;

P.Q.M.

In relazione, allo stato, alle sole procedure fallimentari per le quali la detta normativa si applica a decorrere dal 19.12.2012 (procedure fallimentari in cui la sentenza di fallimento è stata depositata dopo tale data), si dispone che la cancelleria del Tribunale avverta i creditori, che intendessero depositare direttamente presso la stessa Cancelleria le domande di ammissione al passivo, che le medesime domande – tranne casi giustificati da considerarsi volta per volta – saranno ritenute (dal competente G.D.) inammissibili e, pertanto, improcedibili.

Tivoli, 13.3.2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 14 MAR 2013



Il Funzionario Giudiziario
Marino Corsi

I Giudici

Dott.ssa Caterina LIBERATI

Dott. Fernando SCOLARO